CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI

di TORINO.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino,

nella seduta ordinaria del

rilevato che nei procedimenti di convalida ex art. 14 D. Lgs. 286/98 è obbligato-

riamente prevista l'assistenza di un difensore, nominato di fiducia oppure - in di-

fetto - d'ufficio;

che sebbene il DPR 115/2002 (o L. 134/2001) non contempli espressamente

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di convalida del

trattenimento ai sensi dell'art. 14 sopra citato, tale norma è da considerarsi specia-

le e prevalente sulla generale;

che – soppressa la gratuità del patrocinio – non può che applicarsi al caso il nuo-

vo sistema di cui al DPR 115/2002 per il patrocinio a spese dello Stato;

stante l'urgenza del provvedimento di convalida; e stante la previsione degli

artt. 13 T.U. Immigrazione e 142 DPR n. 115/2002 (con relativa relazione illustra-

tiva), secondo cui il ricorrente avverso il decreto di espulsione è ammesso in via

automatica ex lege al patrocinio a spese dello Stato, senz'uopo di verifica dei pre-

supposti;

AMMETTE

in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato i richiedenti per le

udienze ex art. 14 D. Lgt. n. 286/981 dei giorni

designando come difensori d'ufficio – per l'ipotesi in cui l'interessato non prov-

veda alla nomina del difensore di fiducia - gli Avvocati di turno risultanti dagli e-

lenchi già formati, e che si intendono qui richiamati.

Torino, li

Il Segretario:

Il Presidente:

(avv. Mario Napoli)

(avv. Antonio Rossomando)

CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di TORINO

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Per procedimenti di cui all'art. 14 D.L. 286/98 a norma del DPR 115/2002

Il sottoscritto Avvocato		
presenta istanza di ammissi	ione al patrocinio a spe	se dello Stato per i seguenti signori;
NOME		FIRMA
	1.	_
luogo	data	
		firma dell'Avvocato
		IIIII dell III I vodato

copia della presente istanza deve essere resa al Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dal provvedimento di liquidazione

CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di TORINO.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino,

nella seduta ordinaria del

richiesto di determinare in via generale l'equo compenso dovuto al difensore, sia nominato di fiducia che d'ufficio, per l'assistenza di persone ammesse al patrocinio a carico dello Stato nella fase della convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 14 D. Lgv. 286/98;

ritenuta applicabile la tariffa forense vigente, approvata con DM 05.10.94 n. 585, tab. A, X-49 lett. a);

ritenuto che peraltro le prestazioni professionali in detti procedimenti riguardano tematiche ricorrenti e sostanzialmente analoghe, tanto da consentire la liquidazione di un compenso cumulativo inversamente proporzionale al numero delle procedure trattate nella medesima udienza:

DELIBERA

potersi liquidare forfettariamente al difensore – sia nominato di fiducia che d'ufficio - di persone ammesse al patrocinio a carico dello Stato i seguenti compensi: euro 103,29 per assistenza ad una sola procedura;

euro 154,94 " a due procedure nella medesima udienza;

euro 180,76 " a tre procedure;

euro 206,58 " a quattro procedure;

ulteriori euro 15,49 per l'assistenza alla quinta procedura ed a ciascuna delle successive.

Detti compensi debbono essere maggiorati del 2% per contributo CPA e del 20% per IVA.

Con l'entrata in vigore della nuova tariffa forense, in corso di approvazione, i compensi di cui sopra saranno aumentati della medesima percentuale di aumento prevista in via generale da detta nuova tariffa, con arrotondamento all'euro superiore.

Torino, li

Il Segretario: Il Presidente: (avv. Mario Napoli) (avv. Antonio Rossomando)